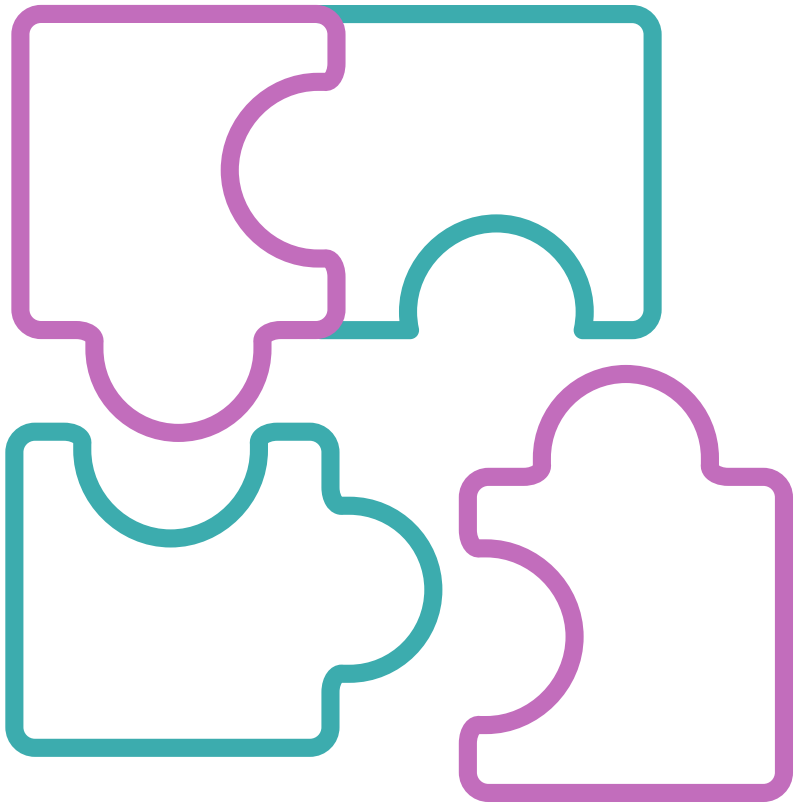

INFORMAZIONI UTILI PER PAZIENTI E FAMILIARI

PROGETTO INFORMATIVO DI ADAO FRIULI
in collaborazione con il Patronato INAS CISL di Pordenone

ADAO FRIULI ODV
Associazione Disturbi Alimentari e Obesità

Associato a
Consult@noi odv
Associazione di Associazioni Disturbi del Comportamento Alimentare

Caro paziente e familiare,

quando si manifesta la malattia, l'impatto, soprattutto nella fase iniziale, è devastante e mette a dura prova la gestione della quotidianità, portando non pochi disagi: dall'organizzazione familiare, alla gestione del tempo casa-lavoro ecc...

La diagnosi, la consapevolezza della malattia, l'accettazione di un percorso di cura richiedono l'impiego di enormi risorse soprattutto emotive: ecco perché è importante conoscere i diritti e le opportunità normative che ti e vi spettano al fine di agevolare e soprattutto supportare pazienti e familiari, in un momento della vita già impegnativo e complicato.

La tutela della salute non è solo in termini sanitari ma anche sostegno socio-assistenziale cui si ha diritto. Accanto alle indicazioni mediche è necessario mettere a disposizione, del malato e della famiglia, anche tutte le informazioni sulle norme legislative.

Questo opuscolo informativo ha lo scopo di informare su quanto esiste ed è previsto dalla normativa. Una panoramica con le informazioni essenziali di base.

Ci auguriamo che quanto scritto possa fornire un sostegno utile al percorso di cura e guarigione.

L'ASSOCIAZIONE A.D.A.O. Friuli

DISABILITÀ E INVALIDITÀ CIVILE

La Legge 104/92 ha subito delle modifiche significative, introdotte principalmente dal Decreto Legislativo 62/2024, in attuazione della Legge Delega sulla disabilità (L. 227/2021).
Il decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62, in attuazione della Legge Delega sulla disabilità (L. 227/2021) iintroduce delle novità, andando a riformulare completamente l'accertamento della condizione di disabilità Segnaliamo che la riforma entrerà in vigore per tutta Italia dal 1 gennaio 2027, mentre dal 1 gennaio 2025 è in corso una sperimentazione solo in determinate province, che durerà fino al 31 dicembre 2026.

Per poter beneficiare delle agevolazioni messe a disposizione dallo Stato è necessario che alla persona venga riconosciuto lo **status di persona con disabilità (Legge 104/1992) e/o di invalido civile,** condizioni normalmente riconosciute, previo accertamento della commissione medica, anche a persone con **disturbo del comportamento alimentare**.

I due riconoscimenti (di invalidità e di handicap) seguono procedure simili ma distinte. Entrambi (invalidità e stato di handicap L.104/92) permettono di godere di particolari benefici:

- l'invalidità civile consente di accedere ad alcuni benefici e agevolazioni economiche.
- l'handicap con connotazione di gravità è invece la condizione per fruire di alcune agevolazioni lavorative (permessi di 3 giorni mensili, congedo straordinario retribuito) o supporti al diritto allo studio.

Si suggerisce sempre di richiedere entrambi gli accertamenti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

1. Certificato dal medico di base

Il primo step da compiere per richiedere l'invalidità civile consiste nel recarsi dal proprio medico di fiducia, che assume il ruolo di medico certificatore. Il medico ha il compito di avviare la procedura, compilando e inviando un certificato all'INPS (cd. certificato introduttivo).

Una volta inviato tale certificato attestante la patologia, il paziente riceve la ricevuta di trasmissione, da conservare ed esibire durante la visita medica di riconoscimento.

ATTENZIONE

Dal momento del suo rilascio, il certificato medico ha **90 giorni di validità**. Durante questo periodo, il paziente deve compiere gli step successivi della procedura. Trascorso il periodo, il certificato non sarà più valido e bisognerà presentarsi nuovamente dal medico di base.

2. Presentazione domanda all'INPS

Lo step successivo è la presentazione della domanda all'INPS, che può essere inviata:

- rivolgendosi al Patronato che assiste il richiedente con i passaggi da effettuare telematicamente.
- autonomamente online (attenzione perché occorre indicare tutti i dati anagrafici e il numero identificativo presente sul certificato rilasciato dal medico).

Successivamente l'assistito verrà contattato direttamente dalla Commissione Medica Inps per l'appuntamento della visita medica.

3. Convocazione alla visita medica

Generalmente viene fissata entro:

- 30 giorni dalla data di presentazione della domanda;

Il giorno dell'appuntamento, il paziente deve presentarsi davanti ad una Commissione Medica dell'ASL. Durante la visita la commissione ha il compito di redigere un verbale dove viene accertato lo stato di invalidità.

ATTENZIONE

Se il paziente non ha la possibilità di recarsi fisicamente presso il luogo della convocazione (previa certificazione del medico "MODELLO D"), è possibile effettuare la visita a domicilio anticipando certificazione sanitaria per la valutazione agli atti, tramite procedura inps nella sezione "Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile". Procedura attiva anche presso il Patronato Inas Cisl.

4. Verbale di accertamento

Quando la Commissione Medica rilascia il verbale, lo invia all'INPS e sarà l'Istituto a procedere con l'invio del certificato al cittadino tramite raccomandata. Il certificato può essere visualizzato dopo 2 settimane dalla visita tramite il Patronato Inas dove è stata inviata la domanda di invalidità civile. All'interno del verbale di accertamento si trova l'esito della procedura e il grado di invalidità riconosciuta.
È fondamentale conservare questo documento, perché viene richiesto per l'ottenimento delle agevolazioni e per l'iscrizione al collocamento offerto dal Centro per l'Impiego.

5. Eventuale ricorso

Qualora la visita medica non dia un esito positivo, ovvero non viene riconosciuta l'invalidità desiderata, il cittadino può fare ricorso.
Il paziente ha il diritto di presentare ricorso all'INPS entro 180 giorni dalla ricezione del verbale con esito negativo.
Il **Patronato Inas Cisl** si avvale di un medico legale per i ricorsi.

Domanda di revisione e di aggravamento

In seguito al riconoscimento dell'invalidità civile, si possono presentare due scenari diversi:

- revisione, ovvero la convocazione a visite di revisione per verificare lo stato di invalidità del cittadino. Queste visite si verificano ogni due o tre anni e sono più tipiche nei soggetti con invalidità compresa tra il 74% e il 100%.
- aggravamento, ovvero quando il cittadino richiede il riesame della propria condizione, in quanto considera di essere peggiorato e di aver diritto a una percentuale maggiore di invalidità, inviando nuova domanda di invalidità civile con nuovo certificato medico per aggravamento.

Solitamente, questi due scenari vengono svolti per mezzo di visite mediche della Commissione dell'INPS, che riesamina il caso ed effettua le dovute modifiche.
Tuttavia, recentemente è stata introdotta la possibilità di effettuare la revisione o l'accertamento senza la visita fisica. Così come si può saltare la prima visita allegando la documentazione necessaria alla valutazione della patologia del cittadino, una procedura simile può essere fatta anche in caso di revisione o aggravamento.
Attraverso l'opzione "Allegazione documentazione sanitaria invalidità civile" dell'INPS, l'utente può allegare la documentazione sanitaria nei seguenti casi:

- nel caso di revisione dell'invalidità civile, il cittadino riceve una lettera contenente l'invito ad allegare la documentazione online senza doversi presentare di persona;

- nel caso di aggravamento della condizione di handicap, il cittadino può accedere al portale INPS e allegare la nuova documentazione.

In entrambi i casi attiva la procedura tramite il Patronato Inas Cisl.

Una volta ricevuti gli allegati, l'INPS procederà a valutare il caso e darà risposta entro 30 giorni dall'invio della documentazione. Se non è possibile valutare il caso per mezzo della documentazione fornita, l'INPS fisserà un appuntamento per lo svolgimento della visita medica.

ATTENZIONE

La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della propria certificazione di invalidità. Trascorsi altri 90 giorni, si procede con la revoca.

Invalidità civile per minorenni: procedura semplificata

l procedimento per il riconoscimento dell'invalidità civile dei minorenni è simile a quello dei cittadini maggiorenni. Infatti, il primo step consiste nel rivolgersi al medico curante, il quale procederà con l'invio della domanda all'INPS e il rilascio della certificazione attestante la patologia.
In seguito, occorre presentare apposita domanda all'INPS tramite Patronato Inas Cisl.

In particolare, in questa fase vengono richiesti:

·dati anagrafici del minorenne;
·Certificato medico inviato dal medico curante all'Inps;
·Sostegno scolastico con l'accertamento dell'handicap
·modalità di pagamento della prestazione economica.

Quando si tratta di minorenne invalido, è necessaria la consensualità di entrambi i genitori. Occorrerà presentare al patronato anche la carta d'identità di entrambi i genitori. Se è presente un solo genitore, o se il minore è a carico di un tutore, occorre indicarlo nella domanda.
Una volta inoltrata la domanda, l'INPS valuterà il caso determinato e l'impossibilità del minore a svolgere compiti e funzioni tipiche della propria età.

ATTENZIONE

A differenza degli adulti, l'invalidità civile dei minori **non prevede l'assegnazione di una percentuale di disabilità**.
All'invalido minorenne verranno riconosciuti due prestazioni:

- l'indennità mensile di frequenza o l'indennità di accompagnamento.

INDENNITÀ DI FREQUENZA

L'indennità di frequenza viene erogata dall'INPS agli invalidi di minore età ai quali è stata riconosciuta la difficoltà a svolgere compiti e funzioni tipiche della loro età.
Questa indennità ha una finalità chiara: agevolare l'inserimento scolastico dell'invalido minorenne.
Nel momento in cui questi smette di frequentare la scuola, l'INPS sospenderà l'erogazione dell'indennità. Questo accade anche in caso di ricovero continuativo o permanente del minore invalido.
Alla ripresa dell'anno scolastico, al genitore del minore viene richiesto di presentare un certificato di frequenza, nel quale viene indicata la data di inizio e della fine dell'attività scolastica.

Il mese successivo alla presentazione della domanda, l'INPS riprenderà ad erogare la prestazione, che verrà nuovamente interrotta nel mese della conclusione delle attività.

L'indennità di frequenza viene erogata per 9 mesi l'anno da ottobre a giugno dell'anno successivo, durata dell'anno scolastico.
Nel caso in cui il minore invalido frequenti un centro di cura tutto l'anno, la prestazione verrà erogata per 12 mesi. Non è prevista la tredicesima.

Per la liquidazione della prestazione va presentato al Patronato:
-Certificato di frequenza scolastica
-Certificato di frequenza centro estivo
-Calendario terapeutico (nel caso di frequenza ai centri diurni o riabilitativi).

Nel 2025, l'indennità di frequenza aveva un importo mensile di 336 euro, rispetto ai 333,33 euro erogati nel 2024.
Come molte altre prestazioni di tipo assistenziale, per beneficiare dell'indennità di frequenza è necessario avere un reddito personale annuo (reddito persona invalida) non superiore a 5.771,35 euro (nel 2024 il limite era di 5.725,46 euro).

INVALIDITA' CIVILE PER MINORENNI E INDENNITÀ: COSA ACCADE A 18 ANNI?

Cosa accade all'invalidità civile per minorenni e indennità quando il minore compie 18 anni?
L'interessato, pochi mesi prima del compimento della maggiore età, dovrà presentare istanza per l'accertamento dell'invalidità civile, anche se gli è stata riconosciuta la possibilità di non sottoporsi a visita di revisione.
Perché accade questo? Perché al compimento dei 18 anni, l'indennità di frequenza viene convertita in assegno mensile di assistenza o in pensione di inabilità, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta (dal 74 al 99% di invalidità spetta l'assegno mensile; con il 100% la pensione).

- Quindi per **i titolari di indennità di frequenza** occorre presentarsi al Patronato prima del compimento del 18° anno di età per non dover ripresentare il certificato medico e sostenere un ulteriore costo, per inviare la domanda di accertamento di invalidità civile come maggiorenne.
- Mentre per **i titolari di indennità di accompagnamento** è possibile recarsi dopo il compimento del 18° anno di età per l'invio della domanda.

L'assegno mensile e la pensione di inabilità hanno lo stesso importo mensile, 336,00 euro nel 2025.Cambiano, però, i limiti reddituali: 5.771,35 euro per l'assegno; 19.772,50 euro per la pensione.

AGEVOLAZIONI LAVORO

PERMESSI LAVORO

I dipendenti pubblici e privati hanno diritto a **permessi lavorativi** a condizione che siano in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/1992).
Questi permessi di tre giorni al mese o, in alternativa, di due ore al giorno sono **retribuiti** e coperti da contributi figurativi.
Questi permessi lavorativi, previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992, non vengono concessi nel caso il lavoratore abbia ottenuto il solo riconoscimento dell'handicap senza connotazione di gravità (art. 3, comma 1, legge 104/1992).
È quindi importante verificare cosa prevede il proprio verbale .
La domanda di concessione dei permessi va rivolta all'azienda (o amministrazione) e all'INPS usando i specifici moduli disponibili sul sito dell'INPS (sezione "Moduli"), e allegando il verbale di handicap grave.
Ci si può far assistere in questo passaggio da un patronato sindacale .
Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con l'azienda o con l'amministrazione.
I tre giorni di permesso possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore.

AGEVOLAZIONI PER I FAMILIARI

Non solo i lavoratori con grave disabilità ma anche i familiari di primo e secondo grado che assistono una persona con **handicap grave** hanno diritto ai permessi lavorativi di tre giorni mensili. I permessi oltre che al coniuge sono concessi ad ognuna delle parti dell'unione civile e al convivente della persona disabile in situazione di gravità.
Anche in questo caso la condizione fondamentale è che la persona da assistere sia in possesso del certificato di handicap con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992). Non è sufficiente la eventuale certificazione di invalidità civile anche totale.
I permessi sono retribuiti e coperti da contributi figurativi.
La domanda di concessione dei permessi va rivolta all'INPS anche tramite patronato.
Una volta concessi, l'articolazione dei permessi va concordata con il Datore di lavoro.
I tre giorni di permesso possono, se l'azienda è d'accordo, essere anche frazionati in ore.
In linea generale i permessi non sono concessi se la persona da assistere è ricoverata in istituto. Per i ricoveri ospedalieri i permessi possono essere concessi se il reparto di ricovero rilascia una dichiarazione che è necessaria l'assistenza dei familiari.

I CONGEDI BIENNALI

I familiari conviventi (coniuge o la parte dell'unione civile, genitori, figli, fratelli/sorelle, parenti ed affini entro il terzo grado) della persona con certificazione di handicap grave, hanno diritto, oltre ai permessi, anche ad un **congedo retribuito** fino a due anni, anche frazionabile (Decreto legislativo 151/2001, articolo 42).
Questo congedo non spetta invece al diretto interessato. La domanda segue la stessa procedura prevista per i permessi mensili, quindi la domanda va presentata all'INPS e al datore di lavoro (indicando il periodo nel quale si intende fruire del congedo).
Il congedo è retribuito (indennità) e coperto da contributi figurativi.

IDONEITA' ALLA GUIDA

Il percorso per la concessione dell'invalidità civile/handicap qui illustrato prevede la possibilità di una revisione dell'idoneità alla guida da parte della Commissione patenti, fermo restando che il riconoscimento dell'invalidità non è generalmente incompatibile con la guida.

Avere una determinata condizione di disabilità non basta per beneficiare delle agevolazioni messe a disposizione dallo Stato. È necessario ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile dell'INPS. Questo processo consiste in un iter specifico, fatto di passaggi burocratici e medici. Tuttavia, questa procedura può risultare difficoltosa se non si conoscono tutti i passaggi da seguire.

L'INAS CISL ti offre una guida completa sulla procedura da seguire per presentare la domanda di invalidità civile.

CONTATTA LO 0434/1697450 PER PRENDERE UN APPUNTAMENTO CON IL PATRONATO INAS CISL

Il presente opuscolo è frutto della collaborazione di INAS-CISL con Adao Friuli.
Ovviamente gli utenti possono scegliere di rivolgersi a qualunque Patronato a loro discrezione.

ADAO
Associazione
Disturbi
Alimentari e
Obesità
FRIULI ODV

Associato a
Consult@noi odv
Associazione di Associazioni
Disturbi del Comportamento Alimentare

A.D.A.O. Friuli è un'associazione di volontariato senza scopo di lucro.
E' stata fondata il 20 febbraio 2003 da un gruppo di persone che hanno aderito all'appello di genitori, medici e psicologi sensibili alla necessità di cercare risposte e consigli ai problemi legati ai disturbi del comportamento alimentare, all'obesità e al disagio giovanile